



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 41

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2479/2016
spedito il 30/03/2016

- | | |
|---|-----------|
| - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 2007 | IVA-ALTRC |
| - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° C 2008 | ALTRC |
| - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 2009 | ALTRC |
| - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° C 2010 | ALTRC |
| - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° C contro: | 07 |

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZILETTI AVV. ANDREA

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N° 2479/2016

UDIENZA DEL

16/11/2016 ore 15:00

N°

5 / 2016

PRONUNCIATA IL:

16/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/11/2016

Il Segretario

(n.)
[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso trasmesso a mezzo raccomandata (impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (notificato il 24 febbraio 2016 da Equitalia Nord s.p.a. in riferimento al pagamento di sei cartelle di pagamento, dettagliatamente indicate nel ricorso.

Il ricorrente, riassuntivamente, segnalava che nessun estratto di ruolo, né le sei cartelle di pagamento alla base dell'atto impugnato fosse mai stati regolarmente notificati e che, dunque, la Cardinetti non fosse mai stata messa a conoscenza del suo debito tributario.

Riteneva illegittima la notificazione anche dell'atto impugnato, in quanto effettuata direttamente dall'Agente della riscossione mediante servizio postale.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo stata notificata ben oltre un anno dalla - asserita - notificazione dell'ultima cartella di pagamento (n. notificata alla ricorrente il 13 giugno 2014), doveva essere preceduta dalla notifica di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/73.

Eccepiva inoltre difetti e carenze di motivazione, nonché ulteriori profili formali di nullità dell'atto impugnato e ne chiedeva pertanto l'annullamento con vittoria di spese.

Equitalia Nord s.p.a. non si costituiva in giudizio.

In esito alla pubblica udienza la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

Preliminare ed assorbente è l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Nell'atto impugnato non è allegata alcuna prova della notificazione delle cartelle di pagamento - e degli estratti di ruolo - alla base della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La mancata costituzione in giudizio di Equitalia s.p.a. e la conseguente mancata produzione di documentazione attestante l'effettiva notificazione di tali atti, impedisce di potere verificare se le cartelle di pagamento siano state ritualmente notificate alla ricorrente e se la stessa sia stata dunque posta in condizione di impugnare ciascuna cartella.

Parimenti fondata è peraltro anche la doglianza circa la mancata notificazione al contribuente dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 603/72, risultando le cartelle di pagamento tutte notificate tra il 26 gennaio 2011 ed il 13 giugno 2014, ben oltre un anno precedente la notificazione della comunicazione impugnata, a sua volta notificata il 24 febbraio 2016

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Milano, 16.11.2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE